

Roberto Garofoli

CODICE PENALE RAGIONATO

con schemi a lettura guidata

**XI edizione
2024**

 **Neldiritto
Editore**

reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, co. 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38».

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, L. 14 agosto 2020, n. 113, a decorrere dal 24 settembre 2020, con l'aggiunta dell'inciso «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)».

Leggi collegate

• Art. 4, 64, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della l. 24 novembre 1999, n. 468.*

Istituti processuali

Procedibilità: A QUERELA DI PARTE; D'UFFICIO se ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-octies c.p. (v. co. 1)

Competenza: GIUDICE DI PACE; TRIBUNALE monocratico (aggravanti ex art. 4, co. 3, d.lgs. 274/2000)

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: NON CONSENTITE

Prescrizione: 6 anni

L'art. 581 tutela il bene dell'**incolumità individuale** da aggressioni che implicano una **ingerenza violenta nel corpo altrui**.

Il fatto tipico consiste nel **colpire taluno**, purché la manomissione fisica, ancorché potenzialmente dolorosa, non provochi una lesione, intesa come malattia nel corpo e nella mente (punibile, invece, ex art. 582 c.p.). Il termine **percuotere** non è impiegato nella sola accezione del battere, colpire, picchiare, ma anche in senso più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica senza la necessità di particolari modalità esecutive. Conseguentemente, in tale ambito previsionale rientrano ad es.: gli **schiaffi**, la **spinta**, la condotta di colui che **strattona** per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, il contatto fisico realizzatosi con l'**apposizione delle mani intorno al collo** del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale da lasciare tracce ecchimotiche.

Il **dolo** è **generico** e consiste nella **coscienza e volontà di colpire una persona con una condotta idonea a cagionarle sensazioni dolorose**.

Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'ultimo atto violento; il **tentativo** (v. art. 56) è **configurabile** nella forma dell'azione non compiuta.

Il secondo comma prevede che la disposizione di cui al co. 1 non si applichi quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, risolvendo così i casi di concorso apparente di norme.

582. Lesione personale. — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [585, 586; 381^{2f, 3, 4} c.p.p.; 1151 c. nav.] ^{(1) (2) (5)}.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli [61, numero 11-octies),] 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

- Per una ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104, *sub* art.575.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ V. l'art. 5, co. 2, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif. in L. 13 novembre 2023, n. 159, il quale dispone: «Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38».

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole «, a querela della persona offesa,» dopo le parole «è punito». Precedentemente il presente comma l'art. 1, co. 3 lett. b), l. 23 marzo 2016, n. 41 ha sostituito le parole «da tre mesi» con «da sei mesi». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, co. 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, co. 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 16, come da ultimo modificato dall'art. 6, co. 2, l. 14 agosto 2020, n. 113, era il seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.». Precedentemente il presente comma era stato sostituito dapprima dall'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24, e poi dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689. Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. Correttivo Riforma Cartabia, che ha soppresso le parole «61, numero 11-octies),» e inserito, dopo la parola «583», le seguenti: «, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo».

⁽⁴⁾ V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 516 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi. La Corte cost. 14 dicembre 2018, n. 236 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, lettera a), del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, c.p. per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 c.p. così risultante in seguito alle innovazioni apportate prima dall'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24, e poi dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689 entrambe le volte con sostituzione dell'intero comma. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 6, co. 2, l. 14 agosto 2020, n. 113, a decorrere dal 24 settembre 2020, con l'aggiunta dell'inciso «61, numero 11-octies),».

⁽⁵⁾ Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal presente comma vedi l'art. 3, comma 5-*quinquies*, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 24 novembre 2023, n. 168.

Leggi collegate

• Art. 4, 64, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468*

Istituti processuali

Procedibilità: A QUERELA DI PARTE (co. 1); UFFICIO (co. 2)

Competenza: GIUDICE DI PACE limitatamente alle fattispecie di cui al co. 1 perseguibili a querela di parte.

Arresto: FACOLTATIVO; NON CONSENTITO (nei casi di competenza del Giudice di Pace)

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA (in caso di convalida di arresto in flagranza)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (in caso di convalida di arresto in flagranza); NON CONSENTITE (nei casi di competenza del Giudice di Pace)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: NON CONSENTITE

Prescrizione: 6 anni

Bene protetto dalla norma è l'**incolumità individuale**, che subisce un'effettiva compromissione in conseguenza della malattia cagionata dalla condotta tipica; si tratta di un **reato a forma libera**, poiché può essere realizzato con qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento.

Per quanto concerne la nozione di "**malattia**", *ribaltando il tradizionale orientamento*, la recente giurisprudenza afferma che ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Cass. pen., 17 marzo 2023, n. 25535, *contra* Cass. pen., 26 marzo 2014, n. 34174; Cass. pen., 6 maggio 2014, n. 40978; Cass. pen., 14 giugno 2013, n. 46787).

■ Quanto all'elemento psicologico, occorrono **coscienza e volontà di cagionare una violenta manomissione dell'altrui persona**, ma non è richiesto anche che l'agente abbia voluto provocare la malattia nel corpo e nella mente (Cass. pen., 9 gennaio 2009, n. 17985). È sufficiente, infatti, anche il **dolo eventuale** ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (ex multis Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 25748).

■ Il reato si **consuma** nel momento in cui si verifica l'evento che caratterizza la tipologia di lesione provocata. Il **tentativo** (v. art. 56) è configurabile.

Per distinguere il delitto di lesioni personali consumate dal tentativo di omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. pen., 5 aprile 2022, n. 24173).

■ Il regime di procedibilità delle lesioni personali è stato modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150. Prima di tale riforma il delitto era procedibile a querela di parte soltanto quando la malattia avesse una durata non superiore a venti giorni e salvo che ricorresse una delle circostanze aggravanti previste agli artt. 61, n. 11-*octies* (introdotto dalla L. 14.8.2020, n. 113, in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate al n. 1 e dell'ultima parte dell'art. 577. Il D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, e il successivo Decreto correttivo Cartabia, nel quadro di una serie interventi normativi volti a estendere il novero dei reati procedibili a querela di parte, ha previsto la **procedibilità a querela della persona offesa per tutte le ipotesi di lesioni personali previste al 1° co.** (dunque, anche nel caso delle lesioni lievi).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di lesioni personali, ove procedibile a querela, **rientra nella competenza del giudice di pace** ed è assoggettato al conseguente regime sanzionatorio (Cass. pen., 10 gennaio 2023, n. 12517).

Per contro, la **procedibilità d'ufficio** è stata circoscritta ai soli casi in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste agli artt. 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo e 585, ad eccezione di quelle indicate nel co. 1, n. 1), e nel co. 2 dell'art. 577, nonché all'ipotesi di lesioni da cui sia derivata una malattia di durata superiore a venti giorni commesse contro persona incapace, per età o per infermità. A seguito della modifica di recente apportata dal D.lgs. correttivo alla Riforma, che ha eliminato il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-*octies*), si procede d'ufficio anche quando il reato di lesioni personali commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La relazione illustrativa del correttivo evidenzia, peraltro, che il richiamo all'art. 583-*quater* ha la funzione di chiarire la natura di **circostanza aggravante** – e non di autonoma fattispecie di reato - dell'ipotesi ivi prevista.

583. Circostanze aggravanti. — La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni [29, 30, 32, 280 co. 2]:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ⁽¹⁾.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva [280 co. 2]:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [585, 586; 1151 c. nav.] ⁽²⁾.

- Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104, *sub* art. 575.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Il testo originario del presente comma constava anche di un n. 3, abrogato dall'art. 22 co. 2 l. 22 maggio 1978, n. 194.

⁽²⁾ Numero abrogato dall'art. 12, co. 3, l. 19 agosto 2019, n. 69. Il testo originario del presente comma constava anche di un n. 5, abrogato dall'art. 22 co. 2 l. 22 maggio 1978, n. 194.

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: TRIBUNALE monocratico; TRIBUNALE collegiale (co. 2)

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: CONSENTITO